

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza Sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 12 giugno 2015 - n. 110
Affuazione l. 27 dicembre 2013, n. 174: raccolta di manifestazioni di interesse ad intervenire nei centri storici e nei centri urbani da parte dei comuni interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 commi da 369 a 373

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare Ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, recante «interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012»;

Visto l'articolo 10 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, «misure urgenti per la crescita del paese»;

Visto il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale, all'art. 3 bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati;

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012, convertito in legge dalla legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del d.l. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 bis del d.l. n. 95/2012 e fissa in € 366.000.000,00 la quota di competenza per la ricostruzione;

Preso atto del decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 giugno 2013, n. 5343 di istituzione del Comitato di indirizzo e del Gruppo di Lavoro Tecnico ristretto a supporto dello stesso comitato, sede di confronto e valutazione delle attività economiche e al ripristino dei servizi pubblici essenziali, nonché delle azioni da intraprendere per la rapida ed efficace realizzazione degli interventi;

Dato atto del disposto delle Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014 n. 51, con la quale il Commissario delegato

ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122 al dott. Roberto Cerretti, quale soggetto attuatore unico;

Considerato che il Commissario delegato ha già programmato ed in parte realizzato, tenuto conto delle esigenze e delle priorità espressamente rappresentate dal territorio, una serie di interventi di messa in sicurezza e ripristino di immobili pubblici, beni culturali, edifici scolastici che costituiscono piani stralcio del più ampio «Piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012» previsto dal d.l. 74 del 6 giugno 2012;

Vista la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 «Legge di stabilità 2014» che all'art. 1 stabilisce:

- al comma 369 che, per favorire la ricostruzione, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito gravi danni al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia e urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni;
- al comma 370 che al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'art. 3bis del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private;
- al comma 371 che prevede che tali finanziamenti sono destinati:
 - agli interventi di cui all'art. 3, c. 1 lett. a), del d.l. 6 giugno n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
 - all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
 - alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
 - all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
- al comma 372 che stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti;
- al comma 373 che stabilisce che nel caso di delocalizzazione totale il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito;

Vista la legge regionale 12 dell'11 marzo 2005 recante «Legge per il governo del territorio»;

Vista la nota prot. Z1.2015.0005900 del 12 giugno 2015 con la quale i competenti uffici regionali indicano che, con riferimento alle specifiche esigenze di ricomposizione urbanistica conseguenti ai danni apportati dal sisma (interventi di recupero degli edifici, interventi di riqualificazione degli spazi aperti, interventi di rifunzionalizzazione dei percorsi, delle infrastrutture e delle reti urbane, interventi di riattivazione delle funzioni economiche urbane per rivitalizzare i centri storici) l'azione comunale (adozione dei Piani Organici) possa essere programmata attraverso la strumentazione attuativa e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale già previsti dalla legislazione vigente, in relazione alle diverse e puntuali necessità locali;

Attesa la necessità di avere un quadro complessivo delle esigenze di riqualificazione urbana da attuare mediante adozione di Piani Organici;

Ritenuto pertanto di invitare i Comuni a manifestare il proprio interesse ad avvalersi delle possibilità previste dal comma 369, articolo 1 della l. 147 del 27 dicembre 2012, dotandosi di specif-

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 22 giugno 2015

co Piano, anche attraverso il convenzionamento con privati che intervengano nel processo ricostruttivo;

Ritenuto opportuno, anche al fine di verificare il corretto inquadramento e l'integrazione delle iniziative di cui sopra con il Piano per la ricostruzione, che i Comuni interessati, forniscano unitamente alle manifestazioni di interesse di cui al punto precedente, scheda di sintesi che indichi:

- inquadramento generale, esigenze e finalità;
- insieme delle attività che si intendono porre in essere e ambiti del territorio comunale interessati,
- interventi di riqualificazione urbana funzionali alla eliminazione del degrado;
- individuazione dei singoli interventi da attivare d'intesa con altri soggetti pubblici o privati ed in particolare le necessità di:
 - acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
 - ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
 - acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369;
 - quantificazione di massima delle esigenze di contribuzione;

Atteso che a valle della ricognizione di cui al punto precedente, in subordine al rinvenimento di ulteriori necessarie risorse aggiuntive, potrà essere assunto provvedimento di disciplina dei contenuti del piano organico, delle delocalizzazioni e delle procedure per l'acquisto degli immobili disciplinati dalla legge 147 del 2013;

Dato atto del parere positivo espresso dal Gruppo di Lavoro tecnico ristretto nella seduta del 4 giugno 2015

DISPONE

Per le ragioni in premessa espresse e che si intendono qui integralmente richiamate

1. di incaricare il Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale di raccogliere le manifestazioni di interesse (corredate dalla documentazione di cui in premessa) da parte dei Comuni di cui allegato ad avvalersi delle possibilità previste dal comma 369, articolo 1 della l. 147 del 27 dicembre 2012, dotandosi di specifico Piano, anche attraverso il convenzionamento con privati che intervengano nel processo ricostruttivo;

2. di stabilire la data ultima del 30 settembre 2015 per presentare la manifestazione di interesse di cui al punto 1;

3. di subordinare ogni determinazione circa l'assunzione del provvedimento di disciplina dei contenuti del piano organico, delle delocalizzazioni e delle procedure per l'acquisto degli immobili disciplinati dalla legge 147 del 2013 al rinvenimento di ulteriori necessarie risorse aggiuntive,

4. la presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Regione Lombardia.

Il commissario delegato
Roberto Maroni